



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA



Ministero della Giustizia

***Regolamento procedimentale e organizzativo
per l'applicazione delle
sanzioni per il rispetto delle norme
riguardanti la formazione professionale continua
e il pagamento del contributo annuale
(Regolamento Sanzioni)***

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine
del 4 novembre 2020

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- **vista** la proposta del “Regolamento Tipo procedimentale e organizzativo per l’applicazione delle sanzioni per il rispetto delle norme riguardanti la formazione professionale continua e il pagamento del contributo annuale”, presentata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Emilia-Romagna;
- **visti** gli artt. 57, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’unione europea;
- **vista** la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- **vista** la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
- **vista** la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- **visti** gli artt. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- **visto** l’art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell’Ordine curi il *“perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”*;
- **visto** l’art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale *“le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini”*;
- **visto** l’art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell’Ordine nazionale coordini e promuova *“le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”*;
- **visto** l’art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell’Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che *“L’iscritto all’Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività”*;
- **visto** il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e i relativi decreti attuativi;
- **visto** l’art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l’obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;

- **visto** l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;
- **visto** il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2010;
- **visto** il Regolamento CONAF n. 3/2013 "Regolamento per la formazione professionale continua";
- **vista** la delibera del CONAF n. 422 del 27 Novembre 2019 recante l'aggiornamento del "Regolamento per la formazione professionale continua";
- **visto** l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta le Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie;
- **visti** gli artt. da 37 a 53 del Titolo V della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 sulle sanzioni disciplinari e procedimento del Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- **visti** gli artt. 23, 24 e 25 del Titolo V del DPR n. 350/1981 sulle sanzioni disciplinari e procedimento del Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976 n.3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- **vista** la Circolare n. 17 del 2014 del CONAF recante le "*Linee guida per il funzionamento dei consigli di disciplina*";
- **considerato** che ai Consigli degli Ordini territoriali dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;
- **considerato** che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- **considerato** che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
- **considerato** che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000), cioè nel realizzare un "economia basata sulla

conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;

- **considerato** che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera che “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettano alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;

- **considerato** che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»;

- **considerato** che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

- **considerato** che è stato approvato l’aggiornamento del Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013, con Delibera del Consiglio Nazionale *n. 422 nella seduta del Consiglio del 27 Novembre 2019* al fine di una sua migliore e più efficace applicazione in tutti i vari casi contemplati, incluso le sanzioni per gli inadempienti, in attesa dell’approvazione ministeriale;

- **ritenuto** necessario, per stabilire criteri di uniformità di comportamento dei Consigli di disciplina territoriali nella valutazione del comportamento costituente illecito disciplinare rispetto alla graduazione e proporzionalità della sanzione da comminare in caso di inosservanza dell’obbligo formativo, nonché quanto al procedimento da porre in essere, adottare un regolamento “tipo” che ogni Consiglio dell’Ordine territoriale possa approvare al fine di regolamentare uniformemente le procedure del Consiglio di Disciplina e l’applicazione delle sanzioni, sia in relazione alla mancata formazione che quanto agli adempimenti di verifica, controllo e sanzione del mancato pagamento del contributo annuale;

- **richiamata** la giurisprudenza, anche per altri ordinamenti professionali, univoca e pacifica nel confermare la valenza disciplinare dell’omesso raggiungimento dei crediti formativi minimi prefissati da ciascun regolamento;

- **richiamato** l’art. 17 del regolamento CONAF 3/2013, tuttora in vigore, secondo il quale l’Ordine Territoriale, quale organo vigilante, comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l’obbligo formativo, per l’esercizio dell’azione disciplinare secondo i comuni principi regolamentari;

- **precisato** che la finalità del “Regolamento Tipo” è quella di fornire criteri e indicazioni univoci agli Ordini Territoriali e, in particolare, ai Consigli di disciplina territoriali, che sono chiamati a garantire, nell’autonomia decisionale che connota tali soggetti, l’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale dell’azione disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservino le norme ordinistiche sulla formazione professionale continua, in ossequio ai principi di obbligatorietà dell’azione disciplinare, di parità di trattamento di casi identici e di proporzionalità nella scelta della pena da comminare, anche al fine di prevenire contenziosi fondati sulla inosservanza di tali principi generali, nel caso siano adottate misure sanzionatorie non univoche né proporzionali sul territorio nazionale;

- **considerato** che le lett. b) e f) dell’art. 21 – ter della L. n. 3/ 1976 affidano alle Federazioni Regionali le funzioni di svolgere attività di coordinamento tra gli Ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli Consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti e di promuovere e coordinare sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli Ordini;

APPROVA

il seguente Regolamento

PREAMBOLO

Come è noto, la Formazione professionale continua è resa obbligatoria per i professionisti dal c.1, art. 7, DPR n. 137/2012 e la verifica dell’assolvimento di tale obbligo è attribuita agli Ordini territoriali e alle Federazioni regionali (lett. e, art. 11 del Regolamento per la formazione professionale continua) con le modalità previste dall’art. 17 del Regolamento per la formazione professionale continua.

Ogni iscritto dovrà conseguire (art. 5 del Regolamento per la formazione professionale continua), nel periodo di valutazione della formazione di durata triennale, almeno 9 CFP, dei quali almeno 1 CFP deve derivare da attività formative aventi ad oggetto argomenti di tipo metaprofessionale ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua.

La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare a norma dell’art. 7, DPR n. 137/2012, al quale segue un processo disciplinare che ha una struttura procedimentale diretta alla formulazione di giudizi di carattere deontologico concernenti la condotta degli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali degli Ordini territoriali della regione Emilia Romagna.

TITOLO I

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- b) **Iscritti**: Dottori Agronomi e Dottori Forestali abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi nella sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328, e Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi nella sezione B di cui all'art. 10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- c) **Federazione Regionale**: è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- d) **Consiglio della Federazione**: organo della Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- e) **Ordine territoriale**: ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- f) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- g) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- h) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- i) **Regolamento**: Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato con Delibera del Consiglio Nazionale *n. 422 nella seduta del Consiglio del 27 Novembre 2019*;
- j) **Irregolarità formativa**: illecito disciplinare derivante dal mancato adempimento dell'obbligo formativo;
- k) **Irregolarità associativa**: illecito derivante dal mancato assolvimento degli obblighi di pagamento del contributo annuale.

Art. 2 Procedimento di protocollazione e trasmissione per l'avvio del procedimento disciplinare (cfr linee guida artt. 3 e 4 circolare 17/2013)

La verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua è attribuita agli Ordini territoriali e alle Federazioni regionali, i quali nel caso riscontrino un potenziale illecito disciplinare devono darne, dopo aver comunicato all'iscritto l'eventuale inottemperanza dell'obbligo entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, segnalazione alla sezione

giurisdizionale del Consiglio dell'Ordine, che la protocolla e la trasmette al Presidente del Consiglio di Disciplina per l'attivazione del procedimento disciplinare (come previsto dall'art. 17 del Regolamento).

Art. 3 Criteri per la valutazione dell'illecito disciplinare

1. Nell'ambito del procedimento per la comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento dovranno essere applicati i seguenti criteri:
 - a) Ogni violazione alle norme ordinarie sulla formazione professionale continua va sempre valutata, tenuto conto che concorrono alla configurazione dell'illecito disciplinare due profili:
 - oggettivo (il fatto storico commesso, ovvero il mancato raggiungimento dei 9 CFP nel triennio, oppure i previsti regimi ridotti, di cui almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del regolamento. Per il computo dei CFP si utilizza la tabella riportata nel Regolamento all'art. 13 che si allega (allegato A) al presente regolamento tipo;
 - soggettivo (elemento psicologico, dolo o colpa), la cui mancanza esclude la valenza disciplinare della omissione formativa (ad esempio in caso di documentate patologie mediche personali o familiari ostative al raggiungimento del numero minimo di crediti triennali, o di altri eventi fortuiti o di forza maggiore, che costituiscono il presupposto per l'esenzione dall'impegno formativo, tutte previste dall'art. 15 "esoneri", del Regolamento per la Formazione Professionale Continua);
 - b) A fronte della concorrenza dei profili oggettivo e soggettivo, al fine di comminare una sanzione adeguata e proporzionata rispetto alle situazioni relative al caso concreto, l'organo disciplinare deve valutare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti non tipizzate e, soprattutto la recidiva, ovvero la presenza di identica omissione formativa nel triennio precedente a quello al vaglio disciplinare che si applica nel solo caso di irrogazione della sanzione della sospensione per trienni formativi consecutivi (Vedi art. 18-bis c. 2 del Regolamento);
2. I Consigli di disciplina territoriali, possono, in casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche, discostarsi dalla pedissequa applicazione del Regolamento con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga.

Art. 4 Potestà disciplinare

1. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale, ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato.

2. Il Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale, di cui al punto g dell'art. 1 del presente Regolamento, è un organismo collegiale dell'Ordine che istruisce e decide delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'albo territoriale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I collegi di disciplina, costituiti all'interno del Consiglio di disciplina, sono composti da tre membri, di cui il presidente del Collegio (che può anche essere lo stesso Presidente del Consiglio di disciplina), che è il consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, e il segretario, che invece è il consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Conta invece l'anzianità anagrafica, se nel Collegio vi sono componenti non iscritti all'albo. (Art. 6 della circolare e DPR 137/2012, e art. 8).
3. A seguito dell'attività di verifica e controllo prevista dall'art. 17 del Regolamento, entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo formativo. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento della formazione, si applica l'art. 17 del Regolamento n. 3/2013, onde agli iscritti irregolari il Consiglio dell'Ordine assegna un termine per regolarizzarsi. Il periodo di tempo, dalla data dell'invio della situazione formativa alla data entro la quale l'iscritto ha la possibilità di regolarizzarsi, non potrà essere superiore a un anno, a seconda di ciò che Il Consiglio dell'Ordine avrà deliberato in proposito per tutti gli iscritti irregolari per il triennio formativo in corso di verifica. Trascorso il termine, il Consiglio dell'Ordine effettua nuovamente la verifica della situazione formativa degli iscritti e trasmette al Consiglio di Disciplina la posizione degli iscritti che non si sono regolarizzati (tipologia ravvedimento operoso);
4. il Consiglio di Disciplina, riscontrando l'illecito, avvia l'azione disciplinare in conformità al Regolamento vigente.

Art. 5 Decreto del Presidente del Consiglio di disciplina (Procedura dettata dall'art. 5 delle linee guida per i consigli disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina, valutata la segnalazione ricevuta dalla sezione giurisdizionale del consiglio territoriale, assegna con decreto (tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario) al Collegio di disciplina la segnalazione per l'apertura del procedimento disciplinare.
2. Allo stesso modo, se il Presidente del Consiglio di disciplina riscontri la evidente infondatezza della segnalazione, adotta un decreto per l'archiviazione del procedimento. (tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario).
3. In tutti i casi, il Decreto del Presidente del Consiglio di disciplina dovrà essere inviato per e-mail alla Presidenza dell'Ordine e poi notificato, tramite PEC, dal Presidente dell'Ordine all'interessato dal procedimento disciplinare (al domicilio digitale ai sensi del DL 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 art. 37).

Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e invito a comparire

1. L'invito a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine è inviato all'interessato, tramite PEC (al domicilio digitale ai sensi del dl 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 art. 37), con comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione e deve contenere:
 - le generalità dell'incolpato;
 - la menzione circostanziata degli addebiti;
 - l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della decisione e la menzione della possibilità di un'eventuale comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
 - il termine, non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione dell'invito a comparire, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti e richiedere la propria comparizione il giorno dell'istruttoria e decisione;
 - la data e la sottoscrizione del Presidente dell'Ordine.

Art. 7 Istruttoria e decisione (L.n 3/1976 e circolare 17 del 2013)

1. Successivamente all'inoltro della comunicazione di cui all'art. 6, ad esclusione dell'avvertimento di cui al c.2 dell'art. 9, il Presidente del Consiglio di disciplina avvia il procedimento disciplinare dopo aver nominato un relatore tra i tre componenti del Collegio di disciplina, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.
2. Il Collegio, udito il relatore, definisce gli addebiti e procede all'audizione dell'interessato se richiesto dallo stesso e se presente ed esamina contestualmente le eventuali memorie e documenti da esso presentati a norma dell'art. 6.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria o documento, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
4. Alla fine dell'istruttoria, il Collegio delibera a maggioranza dei componenti e comunica immediatamente la decisione al Presidente dell'Ordine; quest'ultimo provvede alla notifica all'interessato entro 30¹ giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. La decisione viene presa con delibera, la quale deve contenere i fatti e i motivi che hanno condotto alla decisione.

¹ Per permettere all'iscritto incolpato di presentare eventuali ulteriori giustificazioni o documenti che possano sanare la sua posizione, il Presidente dell'Ordine, prima della notifica ufficiale, invierà una comunicazione preliminare nella quale si riporta la decisione deliberata dal Consiglio di disciplina. Trascorsi inutilmente i 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte del Consiglio di disciplina, lo stesso Presidente dell'Ordine provvederà alla notifica definitiva all'interessato.

6. Nel caso in cui il Consiglio delibera il proscioglimento, questo deve essere pronunciato con la formula: *“non essere luogo a provvedimento disciplinare”* (procedimento coordinato tra L. n. 3/1976 art 48 e circolare n. 17/2013 e altre disposizioni).
7. La decisione costituisce chiusura del procedimento disciplinare e il relativo fascicolo deve essere trasmesso all’Ordine per la sua archiviazione nella sezione giurisdizionale.

Art. 8 Gradualità delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal Regolamento per la formazione professionale continua, art. 18 bis² :
 - a. avvertimento;
 - b. censura;
 - c. sospensione con obbligo di riconsegna di timbro e firma digitale.
2. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano derivare dalla medesima. A tal fine devono valutarsi:
 - a. la gravità del fatto;
 - b. l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità;
 - c. ovvero il grado di colpa;
 - d. nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione come previsto nei criteri di cui all’art. 2.
3. Oggetto di valutazione può essere il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.

Art. 9 Avvertimento (coordinato con quanto previsto dalla L 3/1976 art. 39 e circolare 17 del 2013)

1. L’avvertimento consiste in un semplice richiamo al rispetto delle norme e ai doveri sulla formazione; va inflitto con comunicazione tramite PEC (al domicilio digitale ai sensi del dl 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 art. 37) e si applica per le infrazioni lievi previste dall’art. 18 bis del Regolamento.

² 1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:

- Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell’avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell’iscritto;
- Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell’iscritto;
- Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall’esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall’esercizio della professione da 2 mesi fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall’esercizio della professione da 4 mesi fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.

2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l’inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.

2. Il Presidente del Collegio di disciplina, qualora ravvisi i presupposti per l'azione disciplinare, può decidere di provvedere a comminarla direttamente dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC, unitamente alla valutazione dell'eventuale annotazione nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine.
3. Entro 30 giorni successivi dall'avvenuta comunicazione tramite PEC (al domicilio digitale ai sensi del dl 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 art. 37) l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare e presentare documenti e memorie.
4. Il Consiglio di Disciplina valuterà liberamente le osservazioni presentate. Qualora non le valuti pertinenti o risolutive, senza alcun obbligo di motivazione, ne darà comunicazione al Consiglio dell'Ordine che procederà con l'iscrizione nella scheda giuridica (si rinvia all'art. 15).

Art. 10 Censura (L. n. 3/1976 art. 40)

1. La censura consiste in una dichiarazione formale di avvenuta verifica di mancata ottemperanza alle disposizioni del Regolamento per la formazione continua, con diffida a regolarizzare la posizione.
2. La censura è disposta con deliberazione del Consiglio di disciplina, va inflitta con comunicazione tramite PEC (al domicilio digitale ai sensi del dl 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 art. 37) e si applica per le infrazioni di non particolare gravità previste dall'art. 18 bis del Regolamento.
3. La censura va registrata nella scheda giuridica dell'iscritto.
4. In relazione alla fondatezza dell'applicazione della censura si applica il procedimento previsto per l'istruttoria (art. 7).
5. Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti infondata o sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante.
6. L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un avvertimento all'interessato, non avente natura di sanzione disciplinare, e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte dell'iscritto.
7. La comunicazione della decisione dovrà avvenire come previsto dall'art. 9 della Circolare n. 17/2013.

Art. 11 Sospensione dall'esercizio professionale (L. n. 3/1976 art. 41 e DPR n. 350/1981 art. 23)

1. La sospensione dall'esercizio professionale consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo proporzionato alla gravità della violazione, in base ai minimi e massimi di sanzione previsti all'art. 18 bis del regolamento.

2. Per l'afflizione della sanzione della sospensione il Consiglio dell'Ordine inoltra all'interessato una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, invitando lo stesso a fornire ogni elemento utile tramite apposita memoria difensiva e documenti da far pervenire al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento, a mezzo PEC.
3. In relazione alla fondatezza dell'applicazione della sospensione si applica il procedimento previsto per l'istruttoria (art. 7).
4. Qualora la sanzione disciplinare della sospensione risulti al contrario infondata o sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante.
5. L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un avvertimento all'interessato, non avente natura di sanzione disciplinare, e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.
6. La comunicazione della decisione dovrà avvenire come previsto dall'art. 9 della Circolare n. 17/2013, unitamente alle eventuali segnalazioni previste nella medesima disposizione.
7. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al Consiglio dell'Ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale e il divieto dell'uso della firma digitale per tutta la durata di esecuzione della sanzione³.
8. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il Consiglio dell'Ordine lo invita, con PEC, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente 15 giorni, il Consiglio dell'Ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale e per conoscenza al Ministro della giustizia e al Consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 12 Circostanze attenuanti

1. In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto si sia tempestivamente attivato per regolarizzarsi o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell'iscritto, la sanzione disciplinare può essere convertita:

a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale;

³ Si veda art. 23 dpr 350/1981 che parla dell'istituto della sospensione. Non si può prevedere una sospensione maggiore di quella prevista nel Regolamento in quanto vi è una delega espressa all'emanazione del medesimo da parte dell'art. 7 del DPR 137/2012 in capo al consiglio nazionale.

b) nella sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dell'esercizio professionale da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

c) nella sospensione dall'esercizio professionale da 2 a 4 mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio professionale da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.

Art. 13 Motivazione del provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione

1. Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare è adottato dal Consiglio di disciplina con delibera e deve essere sempre motivato con l'indicazione dei fatti e dei motivi che hanno portato alla decisione, dando atto di eventuali circostanze attenuanti, nonché delle eventuali motivazioni o elementi difensivi apportati dall'interessati in fase di partecipazione (Art. 8 della circolare n. 17 del 2013).

Art. 14 Irregolarità associativa

1. L'iscritto che non avrà adempiuto al pagamento del contributo annuale definito dall'Ordine entro il 31 dicembre dall'anno di riferimento, sarà passibile di provvedimento disciplinare e soggetto alla sospensione dall'esercizio della professione e all'avvio automatico della conseguente segnalazioni agli Enti Amministrativi e Giudiziari territoriali, nonché della riscossione coattiva da parte dell'Ordine con aggravio dei costi sostenuti.
2. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
3. Le modalità sanzionatorie sopra descritte sono ovviamente valide anche per i contributi annuali arretrati.
4. L'Ordine è ritenuto responsabile e obbligato nei confronti del CONAF e della Federazione regionale del pagamento delle quote di competenza che ciascun iscritto versa con la quota complessiva; conseguentemente nel momento in cui il singolo iscritto non versa la quota, è l'Ordine a rispondere della necessità di adeguamento economico verso i livelli nazionale e regionale (cfr si veda per maggior precisione art. 13, lett. m e art. 34 della l. n. 3/1976).

Art. 15 Annotazione del provvedimento disciplinare nell'albo (art. 3 c. 1 dpr 137/2012)

Al termine del procedimento disciplinare previsto all'art. 7, il Presidente del Consiglio di disciplina, ove deliberato, trasmette i provvedimenti disciplinari al Presidente dell'Ordine, che procede all'inserimento del dispositivo nel fascicolo personale dell'iscritto e annota il provvedimento disciplinare nell'Albo.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito dell'Ordine.

ALLEGATO A – TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

<i>Descrizione delle tipologie di attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti certificati</i>	<i>Limiti massimi annuali (CFP)</i>
<i>Attività formative a catalogo</i>		
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
<i>Attività formative individuali</i>		
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari e dottorato di ricerca	1 CFP ogni CFU	nessuno
Tesi di dottorati di ricerca e professionali	1 CFP/pubblicazione	3 CFP
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, specializzazione e perfezionamento seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Conaf, o su riviste a diffusione nazionale o internazionale con comitato di revisione scientifico-tecnico	0,5 CFP/pubblicazione	3 CFP
Articoli tecnico - professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	0,25 CFP/pubblicazione	3 CFP
Lavori professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	1 CFP/pubblicazione	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico o editoriale	0,5 CFP/pubblicazione	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP